

Pene sostitutive, legittimo il riferimento alla condanna

Cassazione

Legittima la norma che non guarda al tempo residuo da scontare

Patrizia Maciocchi

Nessun dubbio di costituzionalità sulla riforma Cartabia per la parte in cui limita la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive alle pene detentive comprese nei quattro anni, senza prendere in considerazione la pena residua da espiare.

La Corte di cassazione (sentenza 48868) respinge il ricorso dell'imputato - condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere - contro il no alla sostituzione della pena detentiva ancora da scontare, di 3 anni e 9 mesi, con la detenzione domiciliare, prevista dall'articolo 95 del Dlgs 150/2022.

Ad avviso della difesa il rifiuto del giudice dell'esecuzione era ingiustificato, perché basato su un'interpretazione letterale della riforma del processo penale, che ha ridisegnato anche il quadro generale delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, introdotto e regolamentato dalla legge n. 689/81.

Alla norma andava, infatti, applicata, per analogia, una disposizione di più favorevole, alla luce della ratio seguita dal legislatore,

che ha voluto deflazionare il carico dei Tribunali di sorveglianza rispetto alla situazione dei cosiddetti liberi sospesi. E dunque di chi deve espiare una condanna inferiore ai quattro anni di reclusione.

Sempre secondo il ricorrente, l'interpretazione restrittiva sarebbe quindi di dubbia costituzionalità.

Per la Suprema corte però la tesi della lettura costituzionalmente orientata - per rendere l'ambito di applicazione dell'istituto sovrapponibile a quello dei liberi sospesi - non ha una base legale.

I giudici di legittimità escludono qualunque contrasto con la Carta dell'articolo 95 del Dlgs 150/2022. E chiariscono il perché.

«La perimetrazione normativa dell'istituto sulla pena inflitta, e non su quella da espiare - si legge nella sentenza - risponde all'esigenza razionale di individuazione di una soglia massima di carattere oggettivo, individuata dal giudice in concreto». Riferimenti non garantiti se si considerasse la pena residua.

Una valutazione che consentirebbe «di attribuire rilievo a situazioni puramente casuali derivanti dall'esistenza di un più o meno lungo periodo di presofferto».

Si andrebbe così oltre ciò che la Relazione illustrativa, che accompagna il Dlgs 150, ha definito «il limite massimo - cui corrisponde la massima estensione possibile del concetto di pena detentiva "breve" - che non potrà in ogni caso essere superato»